

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE n. 1156

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno

OGGETTO: Mancata attivazione dei poteri sostitutivi regionali in relazione all'inadempimento pluriennale dell'Ordinanza Sindacale n. 27/2017 del Comune di Santhià (VC) sull'area "Ex Magliola". Nuove evidenze di contaminazione da idrocarburi (macchie oleose), amianto degradato al suolo, verifica dei motivi di esclusione dai finanziamenti pregressi e urgenza sanitaria

Il Consiglio regionale,

Premesso che:

- l'area industriale denominata "Ex Magliola", sita in Piazza Primo Maggio nel Comune di Santhià (VC), è stata acquisita all'asta in data 22/03/2023 dalla società New Energy S.r.l. (con sede in via Visco n. 1 a Limena - PD, C.F./P.IVA 04435010287), con tutti gli oneri legali e di risanamento derivanti. L'area presenta complessivamente 32.500 mq di coperture in cemento-amianto, di cui 11.000 mq oggetto di specifica ordinanza di bonifica poiché considerati i più critici. L'intero complesso è ubicato in pieno contesto urbano, a pochissime centinaia di metri dalla scuola primaria "Collodi", da strutture sanitarie, parchi pubblici e fitte aree residenziali;
- con Ordinanza Sindacale n. 27 del 9 marzo 2017, il Comune di Santhià ordinava alla proprietà dell'epoca la bonifica e rimozione delle coperture in cemento-amianto entro 12 mesi, prevedendo espressamente l'esecuzione d'ufficio in danno in caso di inadempienza. Tale termine è formalmente scaduto nel marzo 2018 senza che alcun intervento venisse avviato;
- la legittimità e la piena efficacia della sopra citata Ordinanza n. 27/2017 sono state confermate in via definitiva dalla giustizia amministrativa, prima con Sentenza del TAR Piemonte n. 771/2018 e successivamente con Sentenza del

Consiglio di Stato (Sezione IV) n. 7665/2019, respingendo integralmente i ricorsi della proprietà;

- nonostante siano trascorsi più di 9 anni dall'emissione del provvedimento sindacale e quasi 7 anni dal giudicato definitivo, la bonifica delle coperture non è mai iniziata. Certificazioni ufficiali di ASL VC (nota del 26/01/2026) e ARPA Piemonte (nota del 17/02/2026) hanno attestato l'assenza di Piani di rimozione approvati per tutto il 2025 e la mancanza di procedimenti di valutazione ambientale attivi sul sito fino all'inizio del corrente anno;
- in data 16 marzo 2026, l'Associazione E.T.S.- OdV S.O.S. Santhià Obiettivo Salute ha provveduto a trasmettere formale diffida via PEC al Comune di Santhià per la mancata esecuzione d'ufficio dei lavori e ha contestualmente richiesto alla Regione Piemonte l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dagli artt. 250 e 253 del D.Lgs. 152/2006;
- con Delibera della Giunta Regionale n. 1-3059 del 3 aprile 2021, la Regione Piemonte aveva inizialmente inserito il sito "Ex Magliola" di Santhià tra gli interventi prioritari del piano strategico "Next Generation Piemonte", ipotizzando uno stanziamento di 350.000 euro specificamente destinato alla rimozione dell'amianto. Tale progettualità, che avrebbe potuto garantire la tempestiva messa in sicurezza del sito a tutela della salute pubblica, è stata tuttavia successivamente esclusa dalle linee di finanziamento per determinazioni assunte a livello regionale. Tale esclusione ha privato il territorio di risorse fondamentali, bloccando ogni possibilità di intervento pubblico e lasciando il sito in uno stato di totale abbandono e degrado fino alla vendita all'asta del marzo 2023.

Considerato che :

- il Comune di Santhià ha risposto alla diffida dell'Associazione con nota del 15 aprile 2026 (prot. n. 006255) rigettando le accuse di inerzia, ma confermando nei fatti l'assenza di date vincolanti per l'avvio del cantiere e la mancata approvazione finale dei piani di lavoro obbligatori per legge;

- in data 1 giugno 2026, il Comune di Santhià ha trasmesso agli enti competenti (Regione, ARPA, ASL, Provincia e Procura della Repubblica) una nuova nota (Prot. 0009122) recante un aggiornamento del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla proprietà (New Energy S.r.l. tramite lo studio Geotecnologie S.r.l.), datato maggio 2026;
- dall'analisi tecnica della documentazione allegata alla nota comunale dell'1/06/2026 (in particolare la Planimetria delle indagini Tav. RA-03b) emergono elementi di estrema gravità ambientale e sanitaria che modificano radicalmente il quadro d'azione:
 1. dispersione di amianto già avvenuta: i campionamenti denominati AM1 e AM2, effettuati in data 03/03/2026, certificano la presenza di lastre di amianto frammentate e già cadute al suolo (rifiuto pericoloso CER 17.06.05*), confermando il progressivo e pericoloso deterioramento strutturale delle coperture con rilascio di fibre nell'ambiente esterno;
 2. nuova contaminazione da idrocarburi: in data 28 maggio 2026, sono state ufficialmente rilevate ed evidenziate nella planimetria tre distinte "macchie oleose" (punti RT1, RT2, RT3) descritte come "punti prescritti da ARPA" per tracce di sversamenti al suolo. Tali evidenze configurano il rischio concreto di una contaminazione profonda del terreno sottostante;
 3. iter autorizzativo non completato: la stessa nota del Comune di Santhià dell'1/06/2026 dichiara che l'arrivo del parere ufficiale dell'ASL VC - SPRESAL sul Piano di Lavoro (PDL) e sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è soltanto "previsto per la presente settimana" e che è stato fissato un incontro di coordinamento con la proprietà e i professionisti per mercoledì 10 giugno 2026 per "discutere e condividere le modalità operative". Di conseguenza, alla data odierna, i lavori di rimozione non dispongono ancora del titolo abilitativo definitivo e legalmente efficace, nonostante il cronoprogramma ne preveda l'allestimento proprio nel mese di giugno 2026;
- qualora le analisi sulle macchie oleose (RT1, RT2, RT3) evidenziassero il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) sui terreni, scatterebbe l'obbligo di avviare parallelamente una procedura di

caratterizzazione ambientale ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006, la quale rischierebbe di sovrapporsi, condizionare o rallentare ulteriormente le urgenti e non differibili operazioni di rimozione dell'amianto sulle coperture;

- il principio di precauzione in materia ambientale e di tutela della salute pubblica — cardine della normativa europea e nazionale e richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7665/2019 sul caso specifico — impone alle amministrazioni superiori vigilanza stretta e interventi tempestivi laddove vi sia un pericolo concreto per la popolazione, in particolare per i soggetti vulnerabili (bambini della vicina scuola primaria, anziani e residenti).

INTERROGA

La Giunta Regionale

Per sapere:

- *se abbia formalmente riscontrato la diffida del 16 marzo 2026 inviata dall'Associazione E.T.S.-OdV S.O.S. Santhià Obiettivo Salute e quali valutazioni formali abbia espresso in merito alla richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi regionali ai sensi degli artt. 250 e 253 del D.Lgs. 152/2006;*
- *alla luce della nota del Comune di Santhià del 1 giugno 2026 (Prot. 0009122), come intenda presidiare e vigilare sull'esito dell'incontro tecnico fissato per il 10 giugno 2026, al fine di garantire che il cronoprogramma presentato dalla proprietà non subisca ulteriori dilazioni o rimandi rispetto all'avvio effettivo delle opere di incapsulamento e rimozione delle coperture previsto per i mesi di giugno e luglio 2026;*
- *se ARPA Piemonte e la Direzione Ambiente della Regione abbiano già avviato o intendano avviare d'urgenza le verifiche analitiche sui punti di campionamento delle macchie oleose (RT1, RT2, RT3) rilevate il 28/05/2026, e se tale situazione configuri l'apertura di un procedimento di caratterizzazione ambientale ex art. 242 D.Lgs. 152/2006 per la matrice terreni;*
- *quali provvedimenti di estrema urgenza intenda adottare, d'intesa con ASL VC e ARPA, per la messa in sicurezza immediata dei punti AM1 e AM2 dove è stata accertata la presenza di lastre di cemento-amianto già precipitate al suolo e frantumate, a tutela della salute dei cittadini residenti e della popolazione scolastica limitrofa;*
- *se la Regione Piemonte, nel caso in cui l'incontro del 10 giugno 2026 non producesse l'immediato e definitivo rilascio delle autorizzazioni ASL/SPRESAL con scadenze perentorie e sanzionabili per l'inizio dei lavori, intenda attivare*

senza ulteriori indugi i propri poteri sostitutivi regionali per eseguire d'ufficio la rimozione dell'amianto;

- *le precise motivazioni tecniche, amministrative o politiche che hanno determinato l'esclusione del progetto di rimozione amianto dell'Ex Magliola dalle linee di finanziamento della D.G.R. n. 1-3059/2021 (Next Generation Piemonte), e se non ritenga doveroso stanziare oggi risorse regionali straordinarie ed equivalenti per far fronte alle nuove e gravissime criticità emerse sul sito (frammenti al suolo e macchie oleose).*

Sarah Disabato
Consigliera Regionale
Movimento 5 Stelle